

Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC)

Modifica dell'11 aprile 2001

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 ottobre 1976¹ sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3 lett. h

³ Autorizza a condurre:

- h. veicoli agricoli speciali e trattori agricoli la cui velocità massima non supera 40 km/h, la licenza di condurre della categoria G, nella misura in cui il titolare ha partecipato a un corso di guida di trattori riconosciuto dall'Ufficio federale.

Art. 16 cpv. 6 secondo periodo

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 23 cpv. 1

¹ Il candidato che non ha superato l'esame pratico può di norma ripeterlo dopo che sia trascorso almeno un mese.

Art. 25 cpv. 2

Abrogato

Art. 26 cpv. 2 lett. d

² Nella licenza di condurre o in un suo allegato devono essere iscritte le restrizioni e le condizioni speciali seguenti che la polizia stradale ha il compito di controllare:

- d. l'autorizzazione di far uso di veicoli a motore muniti di dispositivi che agevolano il cambio di velocità, di veicoli della categoria A2 o F anche con il permesso della categoria D1 o di veicoli azionati da energia elettrica fornita da una batteria;

¹ RS 741.51

Art. 26b Autorizzazione speciale

I titolari di un'autorizzazione speciale su presentazione dell'autorizzazione devono annunciare all'autorità entro 14 giorni ogni circostanza che esige la modifica o la sostituzione dell'autorizzazione.

Art. 33 cpv. 1 secondo periodo

¹ ... Se è ordinata per una ragione medica di esclusione, l'interessato può chiedere il rilascio della licenza appena l'inidoneità scompare. ...

Art. 40 cpv. 3 primo periodo e 4 primo periodo

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 41 cpv. 6 primo periodo

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 46 cpv. 3 secondo periodo

³ ... I Cantoni possono autorizzare associazioni degli utenti della strada a rilasciare licenze di condurre internazionali ai titolari di licenze di condurre svizzere.

Art. 49 cpv. 3

³ I periti che desiderano conseguire la licenza per maestro conducente devono completare la loro formazione e superare l'esame nelle materie su cui non verteva l'esame di perito.

Art. 54 cpv. 1

¹ I Cantoni istituiscono le commissioni d'esame cantonali o intercantonali. Queste devono essere composte in maggioranza di rappresentanti dei Cantoni come anche di altri specialisti, segnatamente psicologi, pedagoghi e maestri conducenti.

Art. 63 cpv. 1 e 4 primo periodo

¹ Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), osservando le condizioni richieste per il rilascio della licenza cantonale, può procedere alla formazione dei suoi maestri conducenti. Gli esami dei maestri conducenti sono affidati alle commissioni d'esame previste dall'articolo 54. Il DDPS può delegare un rappresentante all'esame.

⁴ La licenza federale per maestro conducente è revocata se il titolare non esercita più la funzione di maestro conducente al servizio della Confederazione. ...

Art. 72 cpv. 1 lett. i e j

¹ Né la licenza di circolazione né le targhe sono necessarie per:

- i. i veicoli che vengono trasportati su un autoveicolo di trasporto o un rimorchio, e guidati durante il loro carico o scarico, purché sia stata stipulata un'assicurazione giusta l'articolo 27 capoverso 1 OAV;
- j. i veicoli che vengono spostati da imprese del settore automobilistico su un'area interna all'azienda, purché sia stata stipulata un'assicurazione giusta l'articolo 27 capoverso 1 OAV.

Art. 74 cpv. 2

² Chi richiede la licenza temporanea non ha bisogno di essere detentore del veicolo e quest'ultimo non deve essere immatricolato nel Cantone di stanza.

Art. 80 cpv. 2, 4 e 5

² Nella licenza di circolazione è iscritto l'utilizzo di un veicolo per il trasporto professionale di persone di cui all'articolo 3 OLR 2, eccettuati i veicoli giusta l'articolo 4 capoverso 1 lettera d OLR 2.

⁴ Un detentore che prende in leasing o lascia, spesso o durevolmente, usare a terzi il suo veicolo, può chiedere all'autorità d'immatricolazione, mediante formulario ufficiale, che un cambiamento di detentore necessiti della sua approvazione o di quella di un'altra persona menzionata nel formulario. L'autorità d'immatricolazione iscrive questa limitazione nella licenza di circolazione.

⁵ L'autorità d'immatricolazione conserva il formulario in originale o riproducibile in altro modo fintanto che esiste l'iscrizione.

Art. 81 **Annullamento**

¹ Quando un veicolo è tolto dalla circolazione o sostituito con un altro veicolo, il detentore deve fare annullare dall'autorità la licenza di circolazione e l'eventuale duplicato. Se il detentore trascura questo obbligo, le targhe indicate nella licenza non gli sono più attribuite, salvo qualora egli fornisca la prova che il veicolo è stato demolito o immatricolato al nome di un altro detentore.

² Se le è presentata una licenza di circolazione che contiene un'iscrizione giusta l'articolo 80 capoverso 4, l'autorità d'immatricolazione rifiuta:

- a. l'annullamento della licenza di circolazione;
- b. il rilascio della licenza di circolazione a un nuovo detentore;
- c. la cancellazione dell'iscrizione.

³ Il rifiuto è nullo se è data l'approvazione scritta della persona o delle persone menzionate nel formulario oppure se vi è una decisione giudiziaria cresciuta in giudicato sui rapporti di proprietà.

⁴ Se l'autorità deve revocare una licenza di circolazione che contiene l'iscrizione giusta l'articolo 80 capoverso 4, lo comunica alle persone menzionate nel formulario.

Art. 82 cpv. 2 lett. b

Abrogata

Art. 87 cpv. 2

² La perdita delle targhe deve essere comunicata senza indugio dal detentore all'autorità la quale gli rilascia targhe con un altro numero; essa può pubblicare il numero delle targhe perse nel sistema informatizzato di ricerca RIPOL.

Art. 88 cpv. 2 primo periodo e 3

² Per qualunque categoria di licenza di condurre, l'esame può essere sostenuto su un veicolo provvisto di dispositivi che agevolano il cambio di velocità o la cui energia è fornita da una batteria elettrica, per la categoria D1, inoltre, sui veicoli delle categorie A2 o F. ...

³ *Abrogato*

Art. 91 cpv. 3 secondo periodo

³ *Abrogato*

Art. 105 cpv. 4 secondo periodo

⁴ ... Sono parimenti riconosciuti reciprocamente i controlli dei veicoli effettuati dai fornitori (art. 32 OETV) se questi comprovano che sono autorizzati a procedere essi stessi all'esame dal Cantone di stanza.

Art. 145 n. 4 e 5

4. Chi conduce un ciclomotore per il quale non è stata stipulata l'assicurazione prescritta sulla responsabilità civile,

chi lascia usare ad altri un ciclomotore per il quale non è stata stipulata l'assicurazione prescritta sulla responsabilità civile,

è punito con la multa.

5. Il detentore di un ciclomotore che non annuncia entro il termine il cambiamento di detentore e la sostituzione del veicolo,

il titolare di una licenza di condurre per ciclomotori che non notifica tempestivamente una circostanza che esige la modificazione o la sostituzione di questo documento,

è punito con la multa.

Art. 151b Disposizioni transitorie alla modifica dell'11 aprile 2001

¹ I titolari della licenza di condurre della categoria B limitata a veicoli piccoli, per le corse nel traffico internazionale possono chiedere la cancellazione della rubrica 05. La limitazione decade nel traffico interno anche senza cancellazione.

² Le targhe contrassegnate con la lettera «V» devono essere sostituite entro un anno dall'entrata in vigore dell'articolo 82 capoverso 2 modificato da targhe della serie ordinaria. Su richiesta, il detentore può chiedere la cancellazione dell'iscrizione «veicolo da noleggio».

II

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2001.

11 aprile 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz